



Comune di San Donà di Piave

Ordinanza n° 402 del 18/10/2024

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI DI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTI DEI LIQUAMI ZOOTECNICI. ANNO 2024. REVOCA ORD. 373/2023. PERIODO DI ATTUAZIONE DAL 22 OTTOBRE AL 30 APRILE.

IL SINDACO

Richiamati:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021, con cui il Veneto in coordinamento con le Regioni del Bacino Padano, ha approvato un *"Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea"*;
- gli *allegati A, B e C* della delibera di cui al punto precedente, in cui sono riportate misure straordinarie che impongono ulteriori limiti :
 - *all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi termici;*
 - *alle combustioni all'aperto;*
 - *agli spandimenti dei liquami zootecnici;*
 - *alla circolazione veicolare.*

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 31.03.2021, avente ad oggetto *"Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza 10 novembre 2020 della corte di giustizia europea. Attuazione D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021. Linee d'indirizzo agli uffici per l'adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Periodo di applicazione dal 2021 al 2023"*, che aggiorna l'individuazione delle misure da adottare, le deroghe e gli ambiti interessati in base alle decisioni assunte dal Tavolo Tecnico Zonale;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 373 del 17.10.2023.

Considerato che l'ente deve dare continuità di contenuti e indicazioni in merito alle limitazioni all' utilizzo degli impianti e degli apparecchi di termici, combustioni all'aperto e spandimenti dei liquami zootecnici;

Constatato che nel Comune di San Donà di Piave è presente una stazione fissa (Background urbano) con analizzatore automatico di PM_{2,5} e PM₁₀, da cui risulta che anche tale parametro presenta valori elevati nel periodo autunno-inverno;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 74/2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 2) lett. e) del medesimo DPR, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

Considerato che questo Comune è compreso nella "Zona climatica E";

Rilevato che:

- le misure straordinarie, temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - **livello di nessuna allerta – verde:** nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai livelli successivi, del valore limite giornaliero di 50 µg/m³, della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto;
 - **livello di allerta 1 – arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nel giorno di controllo, il lunedì, mercoledì e venerdì;
 - **livello di allerta 2 – rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nel giorno di controllo, il lunedì, mercoledì e venerdì;
- la stazione di riferimento per il Comune di San Donà di Piave è quella di background urbano e che A.R.P.A.V. provvederà, in base ai parametri ivi registrati, campagne di monitoraggio temporanee, ad individuare i livelli di PM10 relativi al territorio comunale;
- la nuova modalità di redazione da parte di A.R.P.A.V. del bollettino PM10 che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integra il bollettino Nitrati;
- A.R.P.A.V., al raggiungimento del livello di **allerta arancio e rosso** invierà ai comuni interessati una email informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi, che verrà diramata dal Comune tramite un comunicato stampa e pubblicata nel sito istituzionale;
- le misure temporanee da attivare il giorno successivo a quello di controllo previsto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo e a seguito di comunicato A.R.P.A.V. che indica il rientro dei valori di PM10 nei limiti di legge, tenuto conto delle previsioni sia meteorologiche sia modellistiche di condizioni atmosferiche critiche;

Visto :

- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente";
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. n. 155/2010 in "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. n. 74/2013, *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. n. 192/2005"*, in particolare l'art. 5 comma 1;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali";
- la D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016 "classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria";
- il D.M. n. 186 del 7 novembre 2017, Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021, *"Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea"*;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 15.10.2024 che, a seguito della riunione del Tavolo Tecnico Zonale del 24.09.2024, ha recepito l'indicazione di mantenere anche per l'anno termico 2024/2025 le limitazioni previste dal DM 383/2022 per quanto riguarda l'accensione del riscaldamento per un massimo 13 ore al giorno, per un periodo compreso **dal 22 ottobre al 7 aprile**, disponendo la revoca dell'ordinanza 373/2023 e l'emissione di nuova ordinanza;

DISPONE

la revoca dell'ordinanza 373 del 17.10.2023, limitatamente a quanto previsto al punto 1 della DGC 211 del 15.10.2024, mantenendo pertanto invariate le rimanenti prescrizioni;

DISPONE altresì
nel periodo compreso tra

il 22 ottobre 2024 e il 30 aprile 2025

i divieti e le limitazioni riportati nelle seguenti tabelle

Misure temporanee da applicare con allerta livello 0 VERDE	
LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E AI VALORI MASSIMI TEMPERATURA INTERNA	DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI
Tipologia delle limitazioni <ul style="list-style-type: none">• utilizzo di impianti termici e dei generatori a biomassa;• valori massimi della temperatura interna per gli edifici destinati ad attività industriale, artigianale e assimilabili, a civile abitazione, uffici, attività commerciali ed edifici pubblici;	Tipologia delle limitazioni <ul style="list-style-type: none">• abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali;
Provvedimenti <ul style="list-style-type: none">• divieto di utilizzo generatori calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016;• divieto di utilizzo per la climatizzazione di:<ul style="list-style-type: none">- biomasse legnose non conformi alla norma UNI CEN/TS 14588;- legno impregnato, verniciato o trattato;- rifiuti, carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak) e comunque ogni altro materiale che possa rilasciare esalazioni nocive e polveri durante la combustione;• riduzione del periodo di accensione che pertanto è consentito dal 22 ottobre 2024 al 7 aprile 2025;• riduzione di 1 ora giornaliera del periodo massimo di accensione consentito dall'art. 4, c. 2, lett. 3 del D.P.R. n. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per	Provvedimenti <ul style="list-style-type: none">• divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art 182, comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006 (DGRV n. 122/2015) di abbruciamenti di piccoli cumuli di residui vegetali, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ad eccezione della necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

<p>quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici e di tutti i cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc., alimentati a combustibili liquidi o solidi non compresi nei divieti di cui al comma 7, per cui il limite di accensione giornaliera è ridotto da 14 a 13 ore. Sono fatte salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del DPR n. 74/2013;</p> <ul style="list-style-type: none"> riduzione dei valori massimi della temperatura dell'aria nei singoli ambienti riscaldati (art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013), come di seguito stabiliti: <ul style="list-style-type: none"> * 17°C (+2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; * 19°C (+2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali); Sono fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3, comma 4 del DPR n. 74/2013; divieto della climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box e garage; 	
<p>Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> quelle previste dal DPR 74/2013, art. 3 comma 4, art. 4 commi 5 e 6, art. 5 comma 1; possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo. 	<p>Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> combustione finalizzata a tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
<p>Periodo applicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> tra il 22/10 e il 07/04; <p>o eventuali deroghe temporali concesse ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 74/2013. nei giorni con assenza di superamento dei 50 µg/m³ di concentrazione di PM10.</p>	<p>Periodo applicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> tra il 01/10 e il 30/04 per gli abbruciamenti; <p>nei giorni con assenza di superamento dei 50 µg/m³ di concentrazione di PM10.</p>
<p>Durata applicazione limitazioni</p> <p><u>inizio</u>: a partire dal giorno successivo al controllo A.R.P.A.V. (martedì, giovedì e sabato);</p> <p><u>termine</u>: sino al giorno di controllo successivo e a seguito di comunicato A.R.P.A.V. che indica il rientro dei valori di PM10 nei limiti di legge, tenuto conto delle previsioni sia meteorologiche sia modellistiche di condizioni</p>	<p>Durata applicazione limitazioni</p> <p><u>inizio</u>: a partire dal giorno successivo al controllo A.R.P.A.V. (martedì, giovedì e sabato);</p> <p><u>termine</u>: sino al giorno di controllo successivo e a seguito di comunicato A.R.P.A.V. che indica il rientro dei valori di PM10 nei limiti di legge, tenuto conto delle previsioni sia meteorologiche sia modellistiche di condizioni</p>

atmosferiche critiche;	atmosferiche critiche;
Giorni tutti i giorni	Giorni tutti i giorni
Orario tutto il giorno	Orario tutto il giorno
Ambito di applicazione intero territorio comunale	Ambito di applicazione intero territorio comunale

Misure temporanee aggiuntive da applicare con allerta livello 1 ARANCIO	
LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E AI VALORI MASSIMI TEMPERATURA INTERNA	DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI
Tipologia delle limitazioni <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di impianti termici e dei generatori a biomassa; • valori massimi della temperatura interna per gli edifici destinati ad attività industriale, artigianale e assimilabili, a civile abitazione, uffici, attività commerciali ed edifici pubblici; 	Tipologia delle limitazioni <ul style="list-style-type: none"> • abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio; • spandimenti zootecnici;
Provvedimenti aggiuntivi <ul style="list-style-type: none"> • divieto di utilizzo generatori calore domestici alimentati a biomassa legnosa (<u>in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo</u>) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.G.R.V. n. 1908/2016. • riduzione di un ulteriore grado dei valori massimi della temperatura dell'aria nei singoli ambienti riscaldati (art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013), come di seguito stabiliti: <ul style="list-style-type: none"> * 17°C (+2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; * 18°C (+2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali); Sono fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 74/2013; • divieto della climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box e garage; 	Provvedimenti aggiuntivi <ul style="list-style-type: none"> • divieto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio; • divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

Deroghe <ul style="list-style-type: none"> • quelle previste dal DPR 74/2013, art. 3 comma 4, art. 4 commi 5 e 6, art. 5 comma 1; • possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo. 	Deroghe <ul style="list-style-type: none"> • combustione finalizzata a tutela sanitaria di particolari specie vegetali; • per tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione, co-organizzate o patrocinate dalla stessa. • spandimenti zootecnici, <u>mediante iniezione o con interrimento immediato</u>;
Periodo applicazione <ul style="list-style-type: none"> • tra il 22/10 e il 07/04; o eventuali deroghe temporali concesse ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 74/2013. nei giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ di concentrazione di PM10.	Periodo applicazione <ul style="list-style-type: none"> • tra il 01/10 e il 15/04 per gli spandimenti; • tra il 01/10 e il 30/04 per gli abbruciamenti; nei giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ di concentrazione di PM10.
Durata applicazione limitazioni <i>inizio</i> : a partire dal giorno successivo al controllo A.R.P.A.V. (martedì, giovedì e sabato); <i>termine</i> : sino al giorno di controllo successivo e a seguito di comunicato A.R.P.A.V. che indica il rientro dei valori di PM10 nei limiti di legge, tenuto conto delle previsioni sia meteorologiche sia modellistiche di condizioni atmosferiche critiche;	Durata applicazione limitazioni <i>inizio</i> : a partire dal giorno successivo al controllo A.R.P.A.V. (martedì, giovedì e sabato); <i>termine</i> : sino al giorno di controllo successivo e a seguito di comunicato A.R.P.A.V. che indica il rientro dei valori di PM10 nei limiti di legge, tenuto conto delle previsioni sia meteorologiche sia modellistiche di condizioni atmosferiche critiche;
Giorni tutti i giorni	Giorni tutti i giorni
Orario tutto il giorno	Orario tutto il giorno
Ambito di applicazione intero territorio comunale	Ambito di applicazione intero territorio comunale

Misure temporanee aggiuntive da applicare con allerta livello 2 ROSSO

LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E AI VALORI MASSIMI TEMPERATURA INTERNA	DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI
Tipologia delle limitazioni <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di impianti termici e dei generatori a biomassa; • valori massimi della temperatura interna per gli edifici destinati ad attività industriale, artigianale e assimilabili, a civile abitazione, uffici, attività commerciali ed edifici pubblici; 	Tipologia delle limitazioni <ul style="list-style-type: none"> • abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio; • spandimenti zootecnici;

<p>Provvedimenti aggiuntivi</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di utilizzo generatori calore domestici alimentati a biomassa legnosa <u>(in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</u> aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016. • riduzione di un ulteriore grado dei valori massimi della temperatura dell'aria nei singoli ambienti riscaldati (art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013), come di seguito stabiliti: <ul style="list-style-type: none"> * 17°C (+2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; * 18°C (+2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali); Sono fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3, comma 4 del DPR n. 74/2013; <p>divieto della climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box e garage;</p>	<p>Provvedimenti aggiuntivi</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio; • divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.
<p>Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> • quelle previste dal DPR 74/2013, art. 3 comma 4, art. 4 commi 5 e 6, art. 5 comma 1; • possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo. 	<p>Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> • combustione finalizzata a tutela sanitaria di particolari specie vegetali; • per tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione, co-organizzate o patrocinate dalla stessa. • spandimenti zootecnici, <u>mediante iniezione o con interramento immediato</u>;
<p>Periodo applicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra il 22/10 e il 07/04; <p>o eventuali deroghe temporali concesse ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 74/2013. nei giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m³ di concentrazione di PM10.</p>	<p>Periodo applicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra il 01/10 e il 15/04 per gli spandimenti; • tra il 01/10 e il 30/04 per gli abbruciamenti; <p>nei giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m³ di concentrazione di PM10.</p>
<p>Durata applicazione limitazioni</p> <p><u>inizio</u>: a partire dal giorno successivo al controllo A.R.P.A.V. (martedì, giovedì e sabato);</p> <p><u>termine</u>: sino al giorno di controllo successivo e a seguito di comunicato A.R.P.A.V. che indica il rientro dei valori di PM10 nei limiti di legge,</p>	<p>Durata applicazione limitazioni</p> <p><u>inizio</u>: a partire dal giorno successivo al controllo A.R.P.A.V. (martedì, giovedì e sabato);</p> <p><u>termine</u>: sino al giorno di controllo successivo e a seguito di comunicato A.R.P.A.V. che indica il rientro dei valori di PM10 nei limiti di legge,</p>

tenuto conto delle previsioni sia meteorologiche sia modellistiche di condizioni atmosferiche critiche;	tenuto conto delle previsioni sia meteorologiche sia modellistiche di condizioni atmosferiche critiche;
Giorni tutti i giorni	Giorni tutti i giorni
Orario tutto il giorno	Orario tutto il giorno
Ambito di applicazione intero territorio comunale	Ambito di applicazione intero territorio comunale

COMUNICA

l'obbligo, per tutto l'anno, di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore; fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato di classe A1 UNI EN ISO 17225-2 (ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera D del D. Lgs. 152/2006).

RICORDA

l'obbligo, in tutti gli edifici, per l'amministratore e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari di esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella che riporti:

- l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- le generalità e il recapito del soggetto responsabile dell'impianto termico;
- il codice dell'impianto assegnato dal catasto regionale degli impianti termici;

INVITA

- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- le attività commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico, salvo misure covid-19;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati.

AVVISA

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e quanto di seguito stabilito, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 4 del *"Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali"*.

In caso di ulteriori violazioni alla norma anzidetta, da parte dello stesso soggetto, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà essere stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 2, del *"Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali"*.

DISPONE

- che all'esecuzione alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss n. 4 "Veneto Orientale" nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che sono recepite nella presente ordinanza anche ulteriori eventuali restrizioni contenute negli atti richiamati nelle premesse;
- che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:
 - Comando Polizia Locale di San Donà di Piave;
 - ULSS 4 "Veneto Orientale" di San Donà di Piave;
 - A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale;
 - Regione Veneto;
 - Città metropolitana di Venezia;
 - Prefettura;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile fino al 30 aprile 2025 a meno che non pervengano dal Tavolo Tecnico Zonale o dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza eventuali diverse modificazioni, **riguardo alle ulteriori limitazioni negli ambiti della presente ordinanza.**

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto), entro 60 (sessanta) gg., o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla notifica del presente mediante affissione all'Albo Comunale.

IL SINDACO

Alberto Teso

(atto sottoscritto digitalmente)

Tutela e Igiene Ambientale